La p.g. nella stessa giornata predisponeva un servizio di osservazione notando e documentando che nei locali tecnici vi erano alcuni operai al lavoro ed altri operai che dal piano terra trasferivano materiale edile.

La mattina del 19.8.2015 la p.g. constatava di nuovo operai al lavoro nel locali tecnici del sottotetto e la presenza di una controsoffittatura non presente nei giorni precedenti, quindi avvisava il DELLA PENNA dell'opportunità di un intervento per il controllo e quest'ultimo assicurava che di lì a poco sarebbe giunta la Polizia Municipale.

Stranamente, poco dopo giungeva MILANI Emanuela e gli operai si allontanavano da retro del fabbricato, prima dell'arrivo della Polizia Municipale che troverà sul posto solo la MILANI ed il BALDINI.

Appare evidente dalla sequenza riportata nell'informativa finale che il RICCARDO era stato preavvisato del sopralluogo in modo da concordare l'accesso nei locali tecnici, dopo aver rimosso le opere abusive, evitando così il sequestro.

Del resto l'esistenza di un "sistema collaudato", per favorire gli interessi imprenditoriali a discapito dell'ambiente e del territorio, è riassunta nelle stesse parole degli indagati, laddove il BALDINI temendo che i carabinieri possano scoprire altre pratiche illegittime, parla espressamente di "metodo".

Significativa al riguardo anche la conversazione nel corso della quale MANSUTTI Maurizio, parlando con il BALDINI dei rischi che possono correre per le indagini in corso sull'urbanistica, dice che anche con MONTI hanno riflettuto sul fatto che la Procura dovrebbe ipotizzare reati di falso ed il reato di associazione a delinquere, confidando su una sorta di impunità "...la procura potrebbe sospendere un piano particolareggiato è!...perchè...non so sul...cose...falsi...reati...associazione per delinquere, 'ste cose qua..., 'sti reati piuttosto gravi....potrebbe esserci la stura, però sarebbe la prima volta 9in Italia..." (Progr. 2878 RIT 62/15 del 31.3.2015).

In tutti i settori oggetto di esame gli indagati erano pienamente consapevoli di operare, il più delle volte, nel totale dispregio della normativa, senza che ciò rappresentasse per loro una remora alla prosecuzione della loro azione, nel senso avuto di mira e pervicacemente perseguito (eloquenti in tal senso sono le conversazioni in cui vengono palesate le considerevoli difficoltà economiche in cui si trova ad operare il Comune per i molteplici affidamenti di lavori per i quali sono state seguite procedure illegittime e, ciononostante, gli indagati cercano comunque di porre rimedio attraverso aggiustamenti postumi per non incorrere in responsabilità penali, ovvero quelle nel corso delle quali emergono i tentativi di "avvicinare" funzionari della Regione per avere un parere favorevole sui PPE, ovvero di istruire i Notai sulle versioni da sostenere, o ancora di lucrare comunque sull'urbanistica chiedendo risarcimenti a favore degli imprenditori collusi dopo l'annullamento dei PPE).

Negli anni della Giunta DI GIORGI si è assistito ad un vero e proprio "saccheggio" della città, con ingentissimi danni sia economici che ambientali, posizionando nei posti strategici persone "fedeli" nei settori nevralgici della p.a., in modo da operare liberamente per il perseguimento di interessi propri degli amministratori nei vari settori oggetto di indagine e degli imprenditori collusi.

Un tale *modus operandi*, seguito per anni sempre dagli stessi politici, dirigenti e tecnici del Comune in favore delle medesime imprese e degli stessi privati, ad avviso di questo GIP, denota – a livello gravemente indiziario – l'esistenza sia dell'"*affectio*", sia dell'accordo tra i partecipi, volto alla realizzazione di un programma criminoso, da intendere alla stregua di una serie non preventivamente determinata di delitti contro la P.A. (che dal contesto complessivo esaminato non appaiono essere limitati a quelli emersi) che, nell'azione

concreta degli indagati, si sovrappone al programma politico/amministrativo e finisce con il permearlo quasi completamente.

8. ESIGENZE CAUTELARI

Si ritengono sussistenti per tutti gli indagati rispetto ai quali sono stati rilevati gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati per i quali è consentita l'applicazione della misura cautelare - ad eccezione di PISTOIA Stefano e VIGLIAROLO Mario - le esigenze di cautela di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., in considerazione della pluralità delle condotte illecite accertate, del loro protrarsi nel tempo, con modalità analoghe, in danno della P.A. Tali elementi, unitamente alla piena disponibilità di tutti gli indagati, anche da parte di quelli che avevano dismesso i propri ruoli all'interno dell'Amministrazione, a partecipare al perseguimento del programma delinquenziale e a rendersi disponibili a darsi, in caso di bisogno, mutua assistenza, sono sicuri indici di personalità particolarmente inclini al delitto.

In particolare, le specifiche modalità di realizzazione dei fatti contestati e le condotte tenute dagli stessi nonostante le indagini in corso e le illegittimità già emerse (avuto riguardo alla frequenza, alla ripetitività e sistematicità degli episodi, alla vasta rete di soggetti su cui poter contare che caratterizzava il gruppo), appaiono chiaramente rivelatrici del pericolo di perpetrazione di ulteriori condotte delittuose dello stesso tipo di quelle per cui si procede.

In proposito deve osservarsi come sia risultato dalle indagini che gli indagati abbiano operato con continuità per anni per cui può escludersi qualsiasi profilo di episodicità.

Quanto agli elementi desumibili dalla personalità, deve osservarsi che gli indagati hanno mostrato di dedicarsi alla illecita attività, condotta in modo continuativo nonostante i controlli ed i sequestri operati nel corso delle indagini ed i sospetti da loro nutriti sull'esistenza dell'indagine in oggetto, anzi ponendo in essere ulteriori accortezze per eludere le indagini.

Tutto ciò permette di evidenziare delle personalità del tutto spregiudicate e così di ritenere per tutti gli indagati, ad eccezione del PISTOIA (coinvolto solo nei fatti di cui al capo P risalente al luglio 2014) e di VIGLIAROLO Mario (che ha cessato la sua attività quando le indagini erano ancora in corso, e dall'attività di intercettazione proseguita successivamente non è emerso più alcun contatto con gli altri indagati, né alcuna intromissione dello stesso nelle vicende oggetto di indagine), un elevato, concreto ed attuale pericolo di recidivanza (ricordando che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose. - cfr. Cass. Pen. Sez. III, 7.07-27.08.1998, n.2156, rv.211827).

A tale ultimo riguardo va evidenziato che l'attività degli indagati cui è contestato il reato di cui all'art. 416 c.p., nonché l'attività dello SPAGNOLI e del PELLEGRINI con riferimento alla vicenda di cui al capo O), si è susseguita con continuità per anni, inoltre la circostanza che la condotta è risultata talmente sistematica da assurgere a vera e propria regola di vita, nonchè i collegamenti all'interno della pubblica amministrazione, di cui gli indagati risultano disporre, fanno ritenere altamente probabile che l'attività del gruppo, considerati i forti interessi personali ed economici a tutt'oggi esistenti, anche degli indagati che non rivestono più alcun ruolo all'interno del Comune di Latina (come DI GIORGI, DI RUBBO e MALVASO), sia tuttora in atto.



Sussiste altresì il concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio, attesa la realistica possibilità da parte degli indagati, se lasciati liberi, di ostacolare le indagini avvisando altri complici del contenuto del quadro accusatorio, predisponendo testimonianze di comodo o l'allontanamento di ulteriori soggetti ancora da escutere, ovvero occultando elementi comprovanti le loro responsabilità ed il coinvolgimento di altri soggetti non ancora individuati.

Come comprovato, infatti dalle condotte poste in essere dagli indagati nel corso delle indagini, gli stessi sono certamente in grado di adoperarsi, anche avvalendosi di persone a loro legate ed ancora operanti all'interno del Comune (si veda il caso della PACIFICO e del PAOLELLI).

Alla luce degli elementi sin qui evidenziati, unica misura adeguata per DI GIORGI Giovanni, DI RUBBO Giuseppe, SPAGNOLI Silvano, MALVASO Vincenzo, MONTI Ventura, DEODATO Nicola, RICCARDO Massimo, BALDINI Luca e MAIETTA Pasquale è quella della custodia cautelare in carcere, attesi i profondi legami con soggetti che a diverso titolo hanno partecipato alla spartizione degli appalti e del territorio e gli interessi personali e finanziari ancora in corso di alcuni degli indagati.

Non vi sono elementi per ritenere adeguata una misura alternativa che non escluderebbe di mantenere la fitta rete di contatti per procedere nei loro progetti e di continuare sulla strada, già intrapresa, dell'inquinamento probatorio, tenuto conto anche della spregiudicatezza dimostrata nelle vicende in esame.

Per gli indagati GENTILI Alfio (che pur in pensione continua ad essere contattato dal BALDINI per seguire alcune pratiche urbanistiche relative al Piattella – progr. 5413 RIT 62/15), LUSENA Elena, CAPOZZI Andrea, CAPOZZI Sandra, DI GIROLAMO Antonio, MONTICO Fabio, MONTICO Fabrizio e PELLEGRINI Roberto, tenuto conto dei ruoli dagli stessi rivestiti , le esigenze cautelari sopra evidenziate appaiono adeguatamente contenibili anche per mezzo della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, purchè accompagnata dai divieti di cui al dispositivo.

Non si ritiene di dover disporre la misura del braccialetto elettronico non essendovi elementi per ipotizzare che i soggetti violino le prescrizioni imposte.

Il pericolo di recidiva ravvisato, unitamente alla gravità dei fatti ed alla pena prevista, esclude, allo stato, la concedibilità a tutti gli indagati, in caso di condanna, del beneficio della sospensione condizionale della pena, né è prevedibile in caso di condanna una pena inferiore a tre anni di reclusione.

Non sussistono altri elementi di valutazione a favore di ciascun indagato.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 273 comma 2 c.p.p., non essendo concedibile in astratto, atteso i titoli di reato, alcuna causa di estinzione del reato o della pena e non apparendo in concreto i fatti commessi in presenza di alcuna causa di giustificazione o di non punibilità.

Sospensione dell'esecuzione

Con riferimento alla posizione di MAIETTA Pasquale accertato in atti lo status di parlamentare rivestito dall'indagato, l'esecuzione della presente ordinanza è subordinata alla condizione che sia rilasciata dalla Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dall'articolo 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140.

L'autorizzazione sarà richiesta da questo Giudice ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 4 comma 2 e 5 della legge citata.

	M.

Visti gli artt.272 e segg. c.p.p.,

PPL	ICA nei confronti di						
1.	DI GIORGI Giovanni, nato a	omissis	,	omissis			
	,avvocato , Sindaco uscente d	lel Comune d	i Latina;				
2.	DI RUBBO Giuseppe, nato a	omissis	,	omissis		,	
	ragioniere, già assessore all'urbanistica del Comune di Latina.						
3.	SPAGNOLI Silvano, nato a	omissis	, res	idente o	missis		
	l, già consigliere Provinciale di Latina;						
4.	MALVASO Vincenzo, nato a	omissis		residente	omissis		
	omissis , imprenditore	e, consigliere	uscente	del Comune di	Latina;		
5.	MONTI Ventura, nato a	omissis		, residente	omissis		
	omissis , architetto, già Dirigente del servizio urbanistico ed edilizia pubblica						
	privata del Comune di Latina;						
6.	DEODATO Nicola, nato a	omissis	,	omissis		,	
	Istruttore Tecnico del Comune	di Latina;		Official			
7.	RICCARDO Massimo, nato	a omissis	,	omissis			
	imprenditore edile;	Omnobio					
8.	MAIETTA Pasquale, nato a	omissis		, residente	omissis		
	omissis , commercialista, Presidente U.S. Latina Calcio;						
9.	DATEMAT	omissis		, residente a	omissis		

La misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 479 353, 640 cpv. e 317 c.p. come rispettivamente ascritti.

Letti gli artt. 4 e 5 della legge 20 giugno 2003 n. 140,

, architetto;

omissis

SOSPENDE l'esecuzione del presente provvedimento nei confronti di MAIETTA Pasquale e contestualmente dispone la trasmissione di copia dell'atto al Signor Presidente della Camera dei Deputati con richiesta di apposita autorizzazione.

Si riserva di trasmettere a detta Autorità gli ulteriori atti depositati ai sensi dell'articolo 291 c.p.p., ove ciò risulti necessario ai fini della richiesta autorizzazione.

<u>Ordina</u> che gli altri indagati, siano condotti in carcere ed ivi trattenuti a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

APPLICA nei confronti di:

7. MONTICO Fabrizio, nato ad

8. PELLEGRINI Roberto, nato a

titolare della società New Cover;

1.	GENTILI Alfio, nato a	omissis	, 1	esidente	omissis	;
	ingegnere , già Dirigente u	ıfficio Patrim	onio del C	Comune di La	itina.	
2.	LUSENA Elena, nata a	omissis	,	omissis		avvocato,
	già					
	Dirigente ufficio Patrimon	io del Comu	ne di Latir	na;		
3.	CAPOZZI Andrea, nato	a omissis		, 01	nissis	
	imprenditore;					
4.	CAPOZZI Sandra, nata a	omissis	,	omis	sis	
	di fatto domiciliata	omissis		, imprei	nditrice;	
5.	DI GIROLAMO Antonio	, nato a	omissis .		omissis	5
	omissis , imprendi	itore;				
6.	MONTICO Fabio, nato a	omissis	S	resid	ente omi	ssis
	omissis , im	prenditore;				

, residente

omissis

omissis

Per i reati di cui agli artt. 416, 479, 353 e 640 cpv. c.p. come rispettivamente ascritti la misura degli arresti domiciliari nei rispettivi luoghi di residenza, prescrivendo agli stessi di non allontanarsi da tale luogo senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e di non comunicare con qualsiasi mezzo anche telematico, con persone diverse da quelle conviventi.

omissis

omissis

Delega per i controlli la stazione dei CC competente per territorio.

amministratore unico della società Nuoto 2000;



<u>Manda</u> alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione del presente provvedimento, in duplice copia, al PM, affinché ne curi l'esecuzione.

RIGETTA nel resto la richiesta di misura cautelare.

Latina, 2.11.2016

IL DIRECTIONE AMMINISTRATIVO
Dott.staj Silagras GIRAMMA

Il Giudice per le Indagini/Preliminari

La presente ordinanza si compone di n. 500 pagine oltre indice. Latina, 2.11.2016

500

IND	ICE.
1.	Premessapag. 102
2.	Affidamento lavori pubblicipag.104
3.	Rapporti tra Comune di Latina e Soc. U.S. Latina Calciopag.134
	-premessapag.134
	- omessa richiesta pagamento canoni concessione stadio Francionipag.143
	- ampliamento stadio Francioni, distrazione somme destinate a ristrutturazione ex
	Albergo Italiapag.144
	- rifacimento manto erboso allo stadio ex Fulgorcavipag.180
	- falso collaudo delle tribune dello stadio Francionipag. 211
4.	Capo H), minacce di MAIETTA Pasquale per ottenere indebitamente il noleggio del
	gruppo elettrogeno per lo stadio
5.	Urbanisticapag.292
	-illegittimità della procedura di approvazione dei piani particolareggiatipag.294
	-esiti intercettazioni ed elementi di riscontro sull'illegittimità dei PPE e sui ruoli rivestiti dagli indagatipag.300
	- esiti intercettazioni e documentazione a riscontro di costruzioni edificate su terreni già espropriatipag.391
	- ulteriori vicende monitoratepag. 462
6.	Qualificazione giuridica dei fattipag. 483
7	Feigenze cautolari nag 406



